



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 23/2019

“Ispezioni subacquee di verifica dello stato degli ormeggi del pontile ubicato presso il Molo Sottoflutto del porto di Savona”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

VISTA la propria Autorizzazione n. 56/2019 rilasciata in data 26/02/2019 alla Soc. BELLOMO SS e gli atti ivi richiamati.

RITENUTO NECESSARIO dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e delle operazioni nonché dare ampia diffusione all'attività meglio descritta in seguito.

VISTI gli artt. 17, 68 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d'attuazione.

RENDE NOTO

che, a partire dal giorno 28/02/2019 e fino al giorno 03/03/2019, la zona di mare antistante il Molo Sottoflutto del porto di Savona, come meglio evidenziata dall'allegato grafico parte integrante del presente provvedimento (**ALL.1**), sarà interessata da un intervento subacqueo da parte della società “BELLOMO SS”.

ORDINA

Articolo 1 – (disposizioni).

A partire dal giorno 28/02/2019 e fino al giorno 03/03/2019, tutte le unità in transito in prossimità della zona di cui al “RENDE NOTO” devono prestare la massima attenzione, procedendo a lento moto, mantenendo una distanza minima di 30 metri dai mezzi nautici impiegati e dagli operatori subacquei impegnati nelle operazioni in questione, al fine di garantire il più ampio gradiente di sicurezza e, nel contempo, non ostacolare dette attività.

Articolo 2 – (deroghe).

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 1:

- a) le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- b) i mezzi nautici della ditta operante;
- c) le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite;
- d) le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Articolo 3 – (disposizioni finali e sanzioni).

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione o artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Savona.

Savona, 26/02/2019.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Publicato in data 26/02/2019
mediante inserimento nel sito
istituzionale della Capitaneria di porto
di Savona

